

Rito super-accelerato e accesso agli atti di gara: i chiarimenti dell'Adunanza Plenaria

Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene su uno dei nodi applicativi più discussi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023: il rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara e, in particolare, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 per impugnare le decisioni sull'oscuramento delle offerte. La pronuncia origina da una vicenda in cui la stazione appaltante non aveva comunicato formalmente l'aggiudicazione al concorrente non aggiudicatario, il quale aveva potuto conoscere l'offerta dell'aggiudicataria, in versione oscurata, solo a seguito di un'istanza di accesso. Il TAR aveva dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso volta a ottenere l'ostensione integrale dell'offerta, facendo decorrere il termine breve dalla data in cui il concorrente aveva comunque preso visione della documentazione oscurata.

L'Adunanza Plenaria smentisce questa impostazione e lo fa richiamando le stazioni appaltanti ad un preciso onere di correttezza procedimentale, dal cui rispetto dipende, in concreto, quale rito processuale troverà applicazione in tema di accesso agli atti.

Il primo principio di diritto

Il primo quesito riguardava l'ambito di applicazione del rito super-accelerato nel caso in cui la stazione appaltante non abbia rispettato gli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dall'art. 36 del Codice. L'Adunanza Plenaria afferma che il meccanismo accelerato, in quanto disposizione eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell'accesso, è insuscettibile di estensione analogica ed è quindi applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi, non si verifica un semplice differimento del *dies a quo*, ma si riespande la disciplina del rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a., con il relativo termine di trenta giorni.

La conseguenza pratica per le Amministrazioni è diretta: il beneficio della contrazione dei termini processuali, pensato anche nell'interesse della stazione appaltante per definire rapidamente il contenzioso, non è acquisito automaticamente con la sola aggiudicazione della procedura di gara, ma è condizionato al rispetto puntuale della sequenza informativa disegnata dall'art. 36 del Codice. Una comunicazione di aggiudicazione priva della pubblicazione degli atti dovuti, o silente sulle richieste di oscuramento formulate dall'aggiudicataria, non fa scattare il termine di dieci giorni: espone, al contrario, l'Amministrazione al rischio che il ricorso, ritenuto tardivo secondo il rito speciale, sia invece pienamente tempestivo secondo il rito ordinario, con conseguente riapertura di una contestazione che si riteneva ormai preclusa.

Il secondo principio di diritto

Il secondo quesito riguardava la possibilità di equiparare la mera pubblicazione dell'offerta tecnica oscurata ad una decisione implicita di accoglimento dell'istanza di oscuramento, idonea a far decorrere il termine abbreviato. Anche su questo punto l'Adunanza Plenaria adotta una lettura restrittiva: il rito speciale presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, la mera pubblicazione dell'offerta in tutto o in parte oscurata, nemmeno se accompagnata dalla pubblicazione della richiesta di oscuramento formulata dal concorrente.

La decisione sull'istanza di segretezza costituisce infatti un atto autonomo, espressione di una valutazione discrezionale che l'Amministrazione è tenuta a compiere caso per caso, bilanciando in concreto il diritto di difesa dei concorrenti e la tutela dei segreti tecnici e commerciali dichiarati dall'aggiudicatario. Un comportamento meramente inerte, quale la pubblicazione di un documento recante *omissis* senza l'esternazione delle ragioni della segretezza, non consente al concorrente di comprendere l'*an*, il *quomodo* e il *quare* della limitazione ostensiva subita, e non può quindi essere equiparato a un provvedimento idoneo a far decorrere un termine decadenziale così ristretto.

Le conseguenze per le stazioni appaltanti

La pronuncia impone alle stazioni appaltanti una gestione più rigorosa della fase di comunicazione dell'aggiudicazione. Non basta pubblicare sulla piattaforma di e-procurement l'offerta dell'aggiudicatario in versione oscurata: occorre che la comunicazione digitale dell'aggiudicazione dia atto, in modo espresso e motivato, delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento, spiegando quali parti sono state sottratte alla discovery, sulla base di quale istanza e per quali ragioni. Solo questa sequenza completa consente di attivare legittimamente il rito super-accelerato e di beneficiare dei tempi ristretti che esso comporta.

Le Amministrazioni che, per prassi organizzativa, si limitano a trasmettere l'offerta oscurata senza corredarla di un'esplicita valutazione sulle istanze di segretezza corrono un duplice rischio: da un lato, vedersi opposto il rito ordinario dell'accesso, con termini più lunghi e conseguente dilatazione dei tempi di definizione del contenzioso relativo all'aggiudicazione; dall'altro, esporre la propria decisione di oscuramento, se successivamente adottata in modo tardivo o implicito, a un più agevole sindacato di illegittimità per carenza di motivazione. L'Adunanza Plenaria n. 8/2026 conferma, in definitiva, che l'accelerazione processuale voluta dal legislatore del 2023 è un beneficio

che si conquista con il pieno e tempestivo assolvimento degli obblighi informativi e non è un effetto automatico della sola aggiudicazione.